



## COMUNE DI CASTEGGIO (PROVINCIA DI PAVIA)

### Polizia Locale

Tel. 0383/82363 -- Cell. 335/6932003 - 338/2242992 -- Fax. 0383/82823

### Ordinanza n. 52 del 27/05/2026 (protocollo assegnato dal sistema)

**OGGETTO:** divieto sosta in via Emilia.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4- POLIZIA LOCALE

Considerata la necessità di modificare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Titolare attività "Il Pane di Rosa" s.a.s.	Protocollo	//	Data	29/04/2026
Località	Via Emilia				
Periodo di validità	Vedi corpo ordinanza				
Orario di validità	Vedi corpo ordinanza				
Motivo	evento musicale				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n°127 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### ORDINA

1. Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, il divieto di sosta con rimozione forzata per il giorno: **Giovedì 28 Maggio 2026**, dalle ore **16.00** alle ore **24.00**, in Via Emilia altezza del civico 98, per un evento di musica.
2. Quanto sopra si riferisce all'occupazione di suolo pubblico di cui al prot. n° 4843/26, del 26/03/2026 pari a: mq. 210 (mt. 30 x 7).
3. Si dispone il posizionamento di idonea segnaletica mobile nel rispetto del vigente C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di definire la viabilità viabilistica e pedonale, disposta nei punti precedenti.

4. L'apposizione della segnaletica stradale, prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, è da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dei soggetti richiedenti l'occupazione che dovranno altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento e di rimuoverla alla sua decadenza.
5. Il Comune di Casteggio, qualora fosse fornitore della segnaletica stradale mobile occorrente, si riserva la possibilità di richiedere un eventuale risarcimento nel caso di danneggiamento della stessa e gli organizzatori delle manifestazioni o un loro soggetto delegato in forma scritta, che ricevono la cartellonistica (piantane e transenne) in comodato d'uso gratuito, vengono individuati come unici soggetti responsabili in caso di danni prodotti a terzi derivanti dalla movimentazione o dallo stazionamento della cartellonistica in argomento o da fatti inerenti lo svolgimento della manifestazione – spettacoli musicali sopra indicati. A tutela di soggetti terzi o dell'ente comunale tali eventuali danni dovranno essere garantiti mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge ed in caso di inibizione totale del transito veicolare mediante consegna alle locali: Stazione Carabinieri e Sezione Croce Rossa Italiana.

Gli operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni calcolati a partire dai medesimi termini sopra indicati, al Capo dello Stato.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Preti Marco.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla sede municipale, 26/05/2026.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MERLO DR. RICCARDO**

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005